

# *Rag. Renzo Del Rosso*

Massa e Cozzile, li 20 febbraio 2014

Circolare n°14

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

## **OGGETTO: Ritenuta 20% sui bonifici esteri**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarLa che dal **1° febbraio 2014** è scattato l'obbligo per gli intermediari finanziari che intervengono nella riscossione **di determinati redditi di fonte estera** con percipienti persone fisiche **residenti in Italia** (o comunque soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW) di applicare su dette **una ritenuta a titolo di acconto del 20%** (nuova ritenuta d'ingresso). Per **evitare l'applicazione della ritenuta** si dovrà preventivamente fornire all'intermediario residente che interviene nella riscossione **un'autocertificazione** che attesti che i flussi non assumono rilievo reddituale nell'ambito dei redditi di capitale e redditi diversi di fonte estera che scontano la nuova tassazione.*

### **La nuova ritenuta d'ingresso**

La nuova ritenuta d'ingresso a titolo di acconto **nella misura del 20%** viene inserita nel secondo e terzo periodo del **co. 2 dell'art. 4, D.L. 167/1990**, riformulato dalla Legge

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

# *Rag. Renzo Del Rosso*

Europea 2013 (L. 97/2013).

Con la citata disposizione s'introduce **una forma di tassazione alla fonte a titolo di acconto** su determinate tipologie di **redditi di capitale** e **di redditi diversi** che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente e che derivano da investimenti detenuti all'estero o da attività estere di natura finanziaria.

**Tabella n. 1 – Redditi soggetti alla "nuova" ritenuta del 20%**

| <b>Redditi soggetti alla "nuova" ritenuta del 20%</b>  |  |
|--|--|
| <b>Redditi di capitale</b>   | <b>Redditi diversi</b>   |
| <p><b>interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti</b>, derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente di cui <u>all'articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR;</u></p> <p><b>importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue</b> di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile il cui debitore sia un soggetto non residente, di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), del TUIR;</p> <p><b>compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia</b>, di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), del TUIR;</p> <p>tutti gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, di cui all'articolo 44, comma 1, lettera h), del TUIR.</p> | <p>plusvalenze <b>derivanti dalla cessione di immobili situati all'estero</b>, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR;</p> <p>plusvalenze realizzate a seguito <b>della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all'estero suscettibili di utilizzazione edificatoria</b> secondo le disposizioni vigenti in materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR;</p> <p><b>redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all'estero</b>, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera f), del TUIR;</p> <p><b>redditi esteri di natura fondiaria</b>, compresi quelli dei terreni dati in affitto pur usi non agricoli, di cui alla lettera e) del medesimo articolo 67 del TUIR;</p> |

# *Rag. Renzo Del Rosso*

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili situati all'estero</b>, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili detenuti all'estero, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende aventi sede all'estero, di cui alla lettera h) dello stesso articolo 67 del TUIR;</p> <p><b>plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti</b> e fattispecie assimilate, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.</p> |
|--|--|

La nuova ritenuta in ingresso a titolo di acconto deve essere applicata *"ai soli redditi di fonte estera percepiti dai soggetti obbligati al monitoraggio fiscale in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, che derivano dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria"* **(C.M. 38/E/2013)**.

Si tratta dunque dei seguenti soggetti:

- persone fisiche;
- enti non commerciali;
- le società semplici e i soggetti equiparati;

**residenti in Italia.**

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

# ***Rag. Renzo Del Rosso***

## ***Applicazione nuova "ritenuta in ingresso"***

---

Le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 trovano applicazione con riferimento ai redditi e ai flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengono nella loro riscossione a decorrere dal **1° gennaio 2014**.

Come precisato nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013, gli intermediari, **con riferimento ai flussi esteri ricevuti in pagamento nel mese di gennaio 2014**, non applicano il prelievo ed effettuano la segnalazione all'Amministrazione Finanziaria.

Sempre il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate **del 18 Dicembre 2013** (Protocollo 2013/151663), ha previsto che le ritenute e le imposte sostitutive derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 167 del 1990, **dovute per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 2014 possono essere versate entro il 16 luglio 2014**, maggiorate dei relativi interessi e senza applicazione di sanzioni.

## ***Come deve comportarsi il contribuente***

---

Il contribuente, alla luce delle nuove disposizioni normative, dovrà adottare gli opportuni comportamenti al fine di subire l'applicazione della nuova ritenuta in entrata senza che la stessa sia dovuta o subirla su una base imponibile maggiore.

Nella seguente tabella si sintetizzano le possibili casistiche che il contribuente può trovarsi a gestire, individuando per ciascuna:

- le azioni che il contribuente dovrà compiere in rispetto degli obblighi normativi vigenti;
- gli effetti delle azioni/non azioni del contribuente.

# *Rag. Renzo Del Rosso*

| Fattispecie                                      | Casi   | Comportamento<br>Contribuente  | Effetti<br>Intermediario/contribuente   |
|--|--|--|---|
| <b>Applicazione ritenuta a titolo di acconto</b> | <b>Sussistono i presupposti per l'applicazione</b>     | Fornisce le informazioni necessarie per la identificazione del flusso e la determinazione della base imponibile.   | L'intermediario applica la ritenuta sulla base imponibile individuata tramite le informazioni prodotte dal contribuente.  |
|  |  | Non fornisce le informazioni necessarie per la identificazione del flusso e la determinazione della base imponibile.   | L'intermediario applica la ritenuta sull'intero importo del flusso ricevuto in pagamento.   |
|  | <b>Non sussistono i presupposti per l'applicazione</b> | Produce <b>autocertificazione</b> , anche preventiva, nella quale attesta che i flussi non rivestono profili reddituali nell'ambito dei redditi di capitale e redditi diversi di fonte estera.<br>L'autocertificazione può riguardare anche la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo intermediario. | L'intermediario <b>non applica le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive</b> e segnala all'Amministrazione finanziaria il nominativo del contribuente e l'ammontare del flusso. |

# *Rag. Renzo Del Rosso*

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>Applicazione ritenuta a titolo di acconto</b> | <b>Sussistono i presupposti per l'applicazione della ritenuta che viene applicata su una base imponibile maggiore</b> | <p>Se il contribuente non presenta la documentazione preventiva anzidetta o comunque subisca il prelievo di un'imposta non dovuta ovvero l'imposta sia stata applicata in misura superiore a quanto dovuto, potrà percorrere strade diverse per ottenere la restituzione di quanto indebitamente trattenuto.</p> <p>In particolare:</p> <p>a) può richiedere all'intermediario la restituzione entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello del prelievo;</p> <p>b) può presentare all'Amministrazione finanziaria istanza di rimborso con le modalità e i termini stabiliti dall'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.</p> | <p>Con richiesta restituzione all'intermediario, lo stesso scomputa l'importo restituito dai versamenti successivi ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445.</p>   |
|  |   |   | <p>In caso di istanza di rimborso all'Amministrazione Finanziaria, il contribuente potrà fornire l'apposita istanza entro i 48 mesi successivi a quello in cui abbia subito, erroneamente o in misura superiore a quanto dovuto, la ritenuta d'ingresso.</p> |

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)

Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)

Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471

Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

# Rag. Renzo Del Rosso

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>NON Sussistono i presupposti per l'applicazione della ritenuta che viene comunque applicata</b> | Vedi caso precedente | Vedi caso precedente |
|--|----------------------|----------------------|

## Fac – simile autocertificazione

---

Qualora **NON** sussistano i presupposti per l'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto il contribuente dovrà autocertificare *"all'intermediario che i flussi non costituiscono redditi derivanti da investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria"*.

In tale caso, l'intermediario non applica le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive e segnala all'Amministrazione Finanziaria il nominativo del contribuente e l'ammontare del flusso.

Di seguito, si propone un fac – simile dell'autocertificazione da presentare all'intermediario per **evitare** l'applicazione della ritenuta.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Spett. Intermediario/Banca/Posta   |                         |
| Via.....   |                         |
| Cap.....   |                         |
| Città.....   |                         |
| <b>Oggetto:</b> Autocertificazione ai sensi dell'art. 4, D.L. 167/1990 e del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate <b>del 18 Dicembre 2013</b> (Protocollo 2013/151663) |                         |
| Il   | sottoscritto.....nato   |
|  | a                       |
|  | .....il.....residente   |
| in.....  | Via.....CAP.....C.F.    |
| .....  | Telefono.....email..... |

# *Rag. Renzo Del Rosso*

## **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità che il flusso proveniente da.....per Euro .....incassato sul conto corrente n.....a me intestato e trattenuto presso la Vostra Agenzia/filiale:

(barrare la casella che interessa)

rientra nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta in forma individuale;

non rientra tra le tipologie di redditi "esteri", **redditi di capitale** (art. 44 co. 1, lett a), c), d), h) del Tuir) e redditi diversi (art. 67 co. 1, lett. b),c),f), e) e h) del Tuir), sui quali gli intermediari residenti che **intervengono nella riscossione** devono applicare la ritenuta a titolo acconto;

rientra tra le tipologie di redditi esteri sui quali gli intermediari residenti che **intervengono nella riscossione** devono applicare la ritenuta a titolo acconto, ma l'art.....della Convenzione contro le doppie imposizioni.....**riserva la potestà impositiva esclusiva** su tale reddito al Paese.....(barrare se norme Convenzionali riservano la potestà impositiva esclusiva al paese di provenienza del reddito e indicare il Paese in cui tale reddito verrà tassato).

Per tale ragione si richiede la dispensa dall'applicazione della ritenuta del 20% a titolo di acconto (art. 4, co. 2, D.L. 167/1990) su dette somme.

La presente autocertificazione:

- ha validità per il presente flusso;
- ha validità per tutti i flussi dallo stesso disponente;
- ha validità per tutti i flussi fino alla data del .....

Data e Luogo

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it



# *Rag. Renzo Del Rosso*

In fede


Si allega:

- a).....
- b).....
- c).....

***Ieri sera il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n°2014/24663 che dispone il rinvio al 1 luglio 2014 della decorrenza di tale adempimento e che chiederà al Governo la sua abrogazione.***

***Purtroppo nel periodo dal 1 febbraio 2014 alla data del provvedimento tale incombenza è comunque esistita e non si capisce perché il provvedimento non sia stato emanato prima o addirittura perché sia stata prevista questa inutile norma.***

***Distinti saluti***

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....*

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it